

CONVENZIONE

tra

Ministero per i beni e le attività culturali

e

Regione Umbria

per il recupero della Basilica di San Benedetto di Norcia

.....

Il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito "MiBAC", rappresentato dal Direttore generale pro tempore Archeologia, belle arti e paesaggio, Dott. Gino Famiglietti;

La Regione Umbria, di seguito "Regione", rappresentata dal Direttore del Governo del Territorio e Paesaggio. Protezione Civile. Infrastrutture e Mobilità, Dott. Arch. Alfiero Moretti;

PREMESSE

La presente Convenzione individua i soggetti coinvolti nell'attuazione dell'intervento e i rispettivi ruoli, l'articolazione dell'intervento in fasi e disciplina le modalità di finanziamento, rendicontazione ed erogazione delle somme stanziare per il recupero della Basilica di San Benedetto in Norcia di proprietà della Arcidiocesi di Spoleto-Norcia a valere sul Programma Operativo della Regione Umbria relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per la Programmazione 2014-2020.

Ai sensi dell'Ordinanza del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (nel seguito indicato come "Commissario Straordinario") n.38 dell'8 settembre 2017, come modificata dalla successiva ordinanza n.63 del 6 settembre 2018, nonché ai sensi dell'art. 15 c. 1 del DL 189/2016, conv. in L. n. 229/2016, ss.mm.ii., il MiBAC risulta il soggetto attuatore.

Vengono riportate di seguito le principali norme e i documenti programmatici di riferimento.

Visti gli atti normativi di rilievo comunitario:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

- Regolamento (UE) di esecuzione n. 821/2014 della Commissione, del 28 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati.

Visti gli atti normativi di rilievo nazionale e regionale:

- Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;
- Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016, convertito con modificazioni dalla Legge 15 dicembre 2016 n. 229 ed in particolare l’art. 14;
- Articolo 1 comma 4 lettera b) del decreto 24 ottobre 2016 del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo che affida le funzioni di stazione appaltante per gli interventi di ricostruzione post-sisma all’Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo;
- Protocollo di intesa del 21 dicembre 2016 tra il Commissario straordinario, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il rappresentante delle Diocesi coinvolte, stipulato in attuazione dell’articolo 14, comma 9, del Decreto Legge n. 189 del 2016 e s.m.i.
- Ordinanza del Commissario Straordinario n. 38 dell’8 settembre 2017 “Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”, con la quale il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione ha approvato il primo piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino dei beni culturali, ivi compresa la Basilica di San Benedetto, sita in Norcia (PG);
- Ordinanza del Commissario Straordinario n.63 del 6 settembre 2018: “Modifiche alle ordinanze n. 23 del 5 maggio 2017, n. 32 del 21 giugno 2017 e n. 38 del giorno 8 settembre 2017. Delega di funzioni ai Presidenti delle Regioni – Vice Commissari”;
- Ordinanza del Commissario Straordinario n. 61 del 1 agosto 2018: “Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili di proprietà privata di interesse culturale o destinati a uso pubblico”
- Deliberazione della Giunta regionale n. 809 del 17 luglio 2017 con la quale è stata approvata la proposta di variazione del Programma Operativo Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR) per la programmazione 2014-2020, da presentare alla Commissione Europea, per l’introduzione dell’Asse multiobiettivo “Prevenzione sismica e sostegno alla ripresa dei territori colpiti dal terremoto”, di alcuni indicatori e del grande progetto banda ultralarga;
- Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2017) 7788 del 16 novembre 2017 che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 929 che approva determinati elementi del programma operativo "POR Umbria FESR" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Umbria.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1500 del 18 dicembre 2017 con la quale si prende atto della decisione di esecuzione della Commissione europea C(2017) 7788 del 16 novembre 2017 e si procede alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1558 del 28 dicembre 2017 avente ad oggetto: “POR FESR 2014-2020 UMBRIA. Asse 8 “Prevenzione sismica e sostegno alla ripresa dei territori colpiti dal terremoto”: governance, individuazione del responsabile di Asse, Azione e Progetto e riparto delle risorse”.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 503 del 21 maggio 2018 che dispone variazioni al Bilancio di previsione 2018-2020 per l’iscrizione di una quota delle risorse afferenti al piano finanziario del POR FESR Umbria 2014-2020, Asse 8 “Prevenzione sismica e sostegno alla ripresa dei territori colpiti dal terremoto”, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. 118/2011.

- Criteri per la selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR Umbria 2014-2020 in data 7 luglio 2015 ai sensi dell'art. 110, comma 2, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e modificati in data 6 aprile 2018.
- Determinazione Direttoriale n. 6966 del 3 luglio 2018 con cui è stata approvata la seconda versione del Sistema di Gestione e Controllo per il POR FESR Umbria 2014-2020, le cui disposizioni devono applicarsi, in quanto vincolanti, a tutti gli interventi e alle azioni da realizzarsi in attuazione del citato Programma Operativo nonché ai soggetti coinvolti nell'attuazione dello stesso.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 72 del 1 febbraio 2018 che approva lo schema di Protocollo d'Intesa tra Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione delle aree terremotate, Regione Umbria, Arcidiocesi di Spoleto-Norcia, Comune di Norcia, per il recupero, restauro e ripristino della Basilica di San Benedetto di Norcia;
- Protocollo d'Intesa tra Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione delle aree terremotate, Regione Umbria, Arcidiocesi di Spoleto-Norcia, Comune di Norcia, per il recupero, restauro e ripristino della Basilica di San Benedetto di Norcia sottoscritto in data 13 febbraio 2018.

TUTTO CIÒ PREMESSO E RICHIAMATO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

Definizioni

1. Di seguito si riportano le definizioni degli acronimi utilizzati nel testo della Convenzione:

- **POR FESR:** Programma Operativo Regionale – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
- **AdG:** Autorità di Gestione del POR FESR 2014 – 2020 incardinata nella Direzione regionale Programmazione, affari internazionali ed europei. Agenda Digitale, Agenzie e società partecipate;
- **RdP:** Responsabile di Progetto “Basilica di San Benedetto di Norcia” individuato nel Dirigente protempore dell'Ufficio Organizzativo Temporaneo “Ricostruzione post-sisma ed emergenze”, nell'ambito dell'Azione chiave 8.4.1 “Interventi di microzonazione e di messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio”;
- **RUP:** Responsabile Unico del Procedimento nominato dal soggetto beneficiario;
- **SIGECO:** Sistema di Gestione e Controllo del POR FESR 2014-2020;
- **SMG – FESR 2014-2020:** sistema informativo di monitoraggio e gestione del POR FESR Umbria 2014 – 2020;
- **SNM:** Sistema Nazionale di Monitoraggio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze alimentato bimestralmente dai vari sistemi locali di monitoraggio;
- **IGRUE:** Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea operante presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato.

Art. 2

Oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione ha ad oggetto i lavori di recupero della Basilica di San Benedetto di Norcia.
2. In particolare, il presente atto individua i soggetti coinvolti nell'attuazione dell'intervento e i rispettivi ruoli, l'articolazione dell'intervento in fasi e disciplina le modalità di finanziamento, rendicontazione ed erogazione delle somme afferenti alla quota di finanziamento gravante sul POR FESR Umbria 2014-2020, Asse 8e specifica altresì le fonti di finanziamento.

Art. 3

Parti della Convenzione e rispettivi ruoli

1. Sono parti della presente Convenzione il MiBAC e la Regione Umbria, i quali rivestono i seguenti ruoli.
2. Il MiBAC è soggetto attuatore dell'intervento di restauro, secondo quanto stabilito al punto n. 7 del Protocollo d'Intesa tra Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione delle aree terremotate, Regione Umbria, Arcidiocesi di Spoleto-Norcia, Comune di Norcia, per il recupero, restauro e ripristino della Basilica di San Benedetto di Norcia sottoscritto in data 13 febbraio 2018.
3. Il MiBAC è altresì soggetto beneficiario, secondo quanto previsto dall'art. 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, ed è rappresentato, ai fini della stipula della presente Convenzione, dal Direttore generale pro tempore Archeologia, belle arti e paesaggio, in ragione delle competenze attribuitegli dall'art. 2 del DM 23 gennaio 2016, n. 44. Il medesimo Direttore generale, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere b) ed e), del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, attribuisce la responsabilità dell'avvio e dell'attuazione dell'intervento, in ragione delle rispettive competenze, al Soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio dell'Umbria e al Soprintendente speciale per le aree colpite dal Sisma del 24 agosto 2016 ".
4. Il beneficiario opera in piena autonomia, secondo le norme di legge e i regolamenti che disciplinano la propria attività istituzionale, assumendosi la completa responsabilità della realizzazione dell'intervento, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui alla presente Convenzione e della normativa richiamata nelle premesse.
5. La Regione Umbria è il soggetto finanziatore e, secondo quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 1558/2017 indicata in premessa, ha individuato nel Dirigente pro-tempore dell'Ufficio Organizzativo Temporaneo "Ricostruzione post-sisma ed emergenze" il Responsabile di Progetto (RdP) per l'intervento sulla Basilica di Norcia.
6. In base alle disposizioni del SIGECO per il POR FESR Umbria 2014-2020, il Responsabile di Progetto è competente a svolgere i seguenti adempimenti:
 - pianificazione, attuazione e gestione (compresa la definizione di adeguate piste di controllo)
 - convalida delle domande di rimborso dei beneficiari e delle procedure di autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti a favore dei beneficiari;
 - controllo di primo livello (desk e in loco);
 - monitoraggio del progetto/progetti;
 - istruttoria delle spese ai fini della loro attestazione;
 - valutazione finale.
7. La Regione Umbria resta, comunque, estranea ad ogni eventuale rapporto nascente con i terzi in relazione all'attuazione delle operazioni finanziate e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse con le stesse operazioni.

Art. 4

Obblighi generali del beneficiario

1. Il beneficiario deve realizzare le attività connesse all'attuazione degli interventi in conformità ai progetti esecutivi approvati, nel rispetto dei termini per l'esecuzione previsti dal cronoprogramma appositamente condiviso con il RdP ai sensi del successivo art. 13.

2. In particolare il beneficiario deve garantire:

- l'adozione di un sistema di contabilità separato ovvero un sistema di codificazione contabile adeguato per le attività oggetto del finanziamento, tale da consentire la tracciabilità delle transazioni, nonché la tenuta di un fascicolo di progetto, cartaceo o informatico;
- il rispetto degli adempimenti di carattere amministrativo, contabile, informativo ed informatico previsti dalle disposizioni regionali richiamate in premessa;
- il rispetto degli obblighi pubblicitari, secondo le modalità previste al successivo art. 19;
- la conservazione in originale o su supporti comunemente accettati della documentazione amministrativa e contabile (compresa la documentazione giustificativa di spesa) riferita agli interventi e la messa a disposizione della stessa in caso di controllo, sulla base di quanto previsto al successivo art. 16;
- il rispetto della normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori e dei partecipanti impegnati nelle iniziative approvate, nonché il rispetto della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari/concorrenza/appalti/ambiente/pari opportunità, laddove pertinente;
- il rispetto delle norme dell'Unione europea, nazionali e regionali in tema di ammissibilità delle spese (periodo di ammissibilità, conformità, ecc.);
- il rispetto delle procedure di monitoraggio e rendicontazione, ed in particolare delle scadenze previste per la presentazione delle richieste di rimborso, per la formulazione delle previsioni di spesa e per la trasmissione dei dati di monitoraggio fisico e procedurale, in coerenza con quanto disposto dall'art. 112 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- l'alimentazione del sistema di monitoraggio e rendicontazione SMG – FESR 2014-2020, secondo quanto previsto ai successivi artt. 10, 11, 12.

Art. 5

Articolazione dell'intervento

1. L'intervento di recupero della Basilica di San Benedetto viene suddiviso in fasi, ciascuna delle quali presenta una sua autonomia e funzionalità.

2. Le fasi in cui si articola l'intervento oggetto della presente convenzione sono le seguenti:

- Fase 1: attività volte alla messa in sicurezza della struttura, cantierizzazione e svolgimento di indagini preliminari;
- Fase 2: concorso di progettazione;
- Fase 3: progettazione dell'intervento;

- Fase 4: svolgimento dei lavori di recupero della Basilica di San Benedetto.

3. Ciascuna delle fasi indicate al comma precedente verrà attivata mediante apposito atto sottoscritto da entrambe le parti della presente Convenzione che disciplini dettagliatamente le attività da svolgere, le modalità di realizzazione, i cronoprogrammi di attuazione e di spesa, le fonti di finanziamento e ogni altro elemento ritenuto necessario ai fini del rispetto della normativa di riferimento e contenga quali suoi allegati i modelli di monitoraggio A, B e C e le schede di autocontrollo.

4. È fatta salva la facoltà di attivare le fasi previste al comma 1 del presente articolo solo quando ne ricorrano le condizioni giuridico-amministrative, finanziarie e tecniche.

5. Qualora le parti lo ritengano funzionale per accelerare o semplificare l'iter attuativo, si potrà stabilire una diversa articolazione delle fasi o sotto-fasi, nel rispetto del quadro emerso dalla pianificazione/progettazione.

Art. 6

Finanziamento dell'intervento

1. In base all'art. 1, comma 4 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 38/2017 come successivamente modificato dall'ordinanza del Commissario Straordinario n°63/2018, l'intervento relativo alla Basilica di San Benedetto, di importo stimato complessivamente in euro 10.000.000,00, è finanziato con euro 6.000.000,00 a valere sul POR FESR 2014-2020 e con euro 4.000.000,00, gravanti sulle risorse del "Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate" di cui all'articolo 4 del decreto legge n. 189 del 2016.

2. È fatta salva la possibilità di aumentare l'importo delle risorse POR FESR 2014-2020 fino ad euro 10.000.000,00.

3. La presente Convenzione regola esclusivamente le modalità di finanziamento, rendicontazione ed erogazione delle somme afferenti alla quota di finanziamento gravante sul POR FESR Umbria 2014-2020, Asse 8 "Prevenzione sismica e sostegno alla ripresa dei territori colpiti dal terremoto", Azione chiave 8.4.1 "Interventi di microzonazione e di messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio" – Basilica di Norcia.

4. I finanziamenti previsti dal POR FESR 2014-2020 sono trasferiti al MiBAC, soggetto attuatore e beneficiario, e da questo utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica necessarie per l'attuazione dell'intervento previsto nella presente Convenzione.

Art. 7

Ammissibilità delle spese

1. L'ammissibilità delle spese è disciplinata dal d.P.R. 5 febbraio 2018 n. 22, fatto salvo quanto previsto dai Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1301/2013, dal Regolamento delegato della Commissione (UE) n. 480 (2014) e da eventuali ulteriori Regolamenti di esecuzione adottati della stessa Commissione.

2. Sono ammissibili, a titolo esemplificativo, le spese per la progettazione, per l'esecuzione di lavori, per l'acquisizione di beni e servizi finalizzate alla realizzazione degli interventi finanziati, previste nei quadri tecnici ed economici (QTE) dei progetti esecutivi ammessi a finanziamento, sulla base del successivo art. 12, e nelle rimodulazioni degli stessi successivamente approvate.

3. I pagamenti effettuati dai beneficiari devono essere comprovati da fatture o da documenti contabili avente valore probatorio equivalente.

4. Il termine ultimo di ammissibilità delle spese sostenute e pagate è fissato al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'art.3 del D.P.R. soprarichiamato e comunque nel rispetto dei termini stabiliti negli atti di attivazione delle diverse fasi di cui all'art. 5 della presente Convenzione.

Art. 8

Principio della stabilità delle operazioni

1. Ai sensi dell'art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, il beneficiario è tenuto a rispettare il principio della stabilità delle operazioni, pena la revoca e il conseguente rimborso del finanziamento percepito.

2. Nello specifico, il beneficiario, nei cinque anni successivi al pagamento del saldo finale, non può:

- alienare, cedere a qualunque titolo, distogliere dall'uso originario i beni acquistati/realizzati nell'ambito del progetto che ha beneficiato del contributo, salvo che il trasferimento avvenga ad altro Ente pubblico che si impegni a mantenere ferma la destinazione d'uso e la funzione pubblica del bene oggetto di intervento;
- apportare modifiche sostanziali al progetto agevolato che ne alterino la natura, la destinazione d'uso o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un Ente pubblico.

Art. 9

Disimpegno automatico

1. La regola del "disimpegno automatico" è prevista nell'art. 136 e negli artt. 86-88 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

2. Sulla base di tali disposizioni, la Regione Umbria deve rendicontare alla Commissione Europea l'importo iscritto a bilancio per ogni singola annualità del Programma entro i 3 anni successivi, in virtù della regola del N + 3 (ad esempio l'importo del Programma relativo all'annualità del 2016 deve essere rendicontato entro e non oltre il 31 dicembre 2019 e così via sino al termine ultimo del 31 dicembre 2023).

3. Le somme non rendicontate in tempo utile vengono disimpegnate automaticamente dai Servizi della Commissione e, quindi, revocate definitivamente.

4. Per evitare il disimpegno automatico delle risorse, ogni Azione del POR FESR Umbria 2014 - 2020 deve raggiungere un target annuale di spesa, a partire dal 2018 e sino al 2023, a cui deve contribuire ogni singolo intervento finanziato.

5. A tal fine, il beneficiario è tenuto a condividere con il RdP, un cronoprogramma delle attività dettagliato con tutte le fasi di attuazione dell'intervento e della previsione di spesa corrispondente a ciascuna fase e/o sottofase, dalla progettazione al collaudo. Tali elementi dovranno essere recepiti nell'atto di attivazione di ciascuna fase redatto dal RdP.

6. Il cronoprogramma di cui al punto precedente diventa a tutti gli effetti vincolante per il beneficiario in sede di attuazione dell'intervento finanziato e, qualora la Regione, a causa del mancato rispetto delle previsioni di spesa, dovesse incorrere nel predetto disimpegno automatico delle risorse, potrà rivalersi sul beneficiario, il quale dovrà sostenere con il proprio bilancio gli oneri conseguenti alla revoca delle somme non rendicontate in tempo utile.

7. Il RdP, anche tramite il personale del proprio Servizio, fornisce al beneficiario una continua attività di assistenza tecnica rivolta ad accompagnare il processo di esecuzione degli interventi e di rendicontazione delle risorse assegnate.

Art. 10

Ambito di operatività del Sistema informativo SMG – FESR 2014-2020

1. Il monitoraggio, la rendicontazione, il controllo e l'attestazione dei progetti finanziati devono avvenire tramite il sistema informativo SMG – FESR 2014-2020, così come stabilito nel SIGECO, in ottemperanza all'art. 122, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e come disciplinato al successivo articolo 11.
2. Il beneficiario è tenuto a comunicare al RdP i dati necessari all'attivazione nel predetto sistema di una o più utenze con il profilo di BENEFICIARIO, al fine di svolgere le attività connesse al monitoraggio e alla rendicontazione dei progetti finanziati.
3. Il RdP, anche tramite il personale del Servizio, fornisce al beneficiario l'assistenza tecnica necessaria all'implementazione dei dati in SMG – FESR 2014-2020.

Art. 11

Monitoraggio degli interventi tramite SMG – FESR 2014-2020

1. Il beneficiario deve inserire nel sistema SMG tutte le informazioni necessarie alla piena e completa tracciabilità fisica, procedurale e finanziaria degli interventi, sulla base di quanto richiesto dal Protocollo Unico di Colloquio, appositamente elaborato da IGRUE per far confluire nel SNM i dati validati dai vari sistemi locali di monitoraggio.
2. L'alimentazione del sistema di monitoraggio da parte del beneficiario deve avvenire in tempo reale, in concomitanza con l'effettivo avanzamento fisico, procedurale e finanziario dei progetti.
3. I dati di monitoraggio, inoltre, a cadenza bimestrale, devono essere validati e inviati, quindi, al predetto SNM operante presso IGRUE.
4. In relazione a quanto sopra, il beneficiario entro il giorno 15 del mese successivo a quello di scadenza del bimestre di riferimento deve:
 - aggiornare nel sistema SMG i dati eventualmente ancora non allineati;
 - effettuare i controlli di prevalidazione al fine di eliminare eventuali scarti e/o criticità;
 - inviare gli stessi dati al RdP per la conseguente validazione.
5. Le scadenze obbligatorie entro cui il beneficiario deve effettuare gli adempimenti di cui al comma 4 del presente articolo sono, quindi, le seguenti:
 - 15 marzo con i dati aggiornati al 28 febbraio;
 - 15 maggio con i dati aggiornati al 30 aprile;
 - 15 luglio con i dati aggiornati al 30 giugno;
 - 15 settembre con i dati aggiornati al 31 agosto;
 - 15 novembre con i dati aggiornati al 31 ottobre;
 - 15 gennaio con i dati aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente.
6. In concomitanza con le scadenze di cui al comma precedente, il beneficiario deve, inoltre, trasmettere al RdP, per ogni lotto/appalto in cui è articolato l'intervento, i modelli di monitoraggio A, B e C di cui all'art. 5 comma 3 della presente Convenzione, debitamente compilati e sottoscritti dal RUP.

7. L'aggiornamento e l'allineamento puntuale del sistema di monitoraggio è presupposto obbligatorio per dare corso alle richieste di trasferimento delle tranches di finanziamento regionale di cui al successivo art. 13.

Art. 12

Rendicontazione degli interventi tramite SMG – FESR 2014-2020

1. La rendicontazione degli interventi da parte del beneficiario deve avvenire attraverso il caricamento in SMG – FESR 2014-2020 dei dati relativi ai documenti di spesa, agli atti di liquidazione, ai mandati quietanzati, con allegate le copie degli originali debitamente scansionati.
2. L'invio da parte del beneficiario della documentazione di cui al comma precedente avviene tramite l'inoltro al RdP nel sistema informatico di un apposito pacchetto costituito da un insieme di documenti di spesa e relativi pagamenti.
3. Tale invio deve essere accompagnato anche da apposita comunicazione a mezzo PEC, con cui viene data notizia al RdP del predetto caricamento.
4. Il beneficiario, inoltre, è tenuto a trasmettere, in allegato alla PEC di cui al comma precedente, le schede di autocontrollo di cui all'art. 5 comma 3 della presente Convenzione, elaborate sulla base delle check-list di controllo di 1° livello previste dal SIGECO sia per la realizzazione di lavori pubblici che per l'acquisizione di beni debitamente compilate e sottoscritte dal RUP.
5. Tali schede di autocontrollo costituiscono il riferimento operativo a cui il beneficiario deve attenersi nell'attuazione e nella gestione degli interventi finanziati e nella conservazione della relativa documentazione e potranno essere oggetto di successive modifiche e/o integrazioni che verranno appositamente comunicate al RdP.
6. Il trasferimento delle singole tranches di finanziamento regionale avviene a seguito del raggiungimento di appositi livelli di spesa rendicontata, sulla base di quanto previsto al successivo art. 14.
7. La documentazione prevista dal presente articolo deve essere, inoltre, trasmessa, a richiesta del RdP, ogni qualvolta venga fissata dall'AdG una scadenza per un'attestazione di spesa del POR FESR 2014 - 2020.

Art. 13

Formale concessione contributiva del finanziamento

1. La formale concessione contributiva del finanziamento viene effettuata dal RdP, compatibilmente con le disponibilità finanziarie presenti nel bilancio pluriennale della Regione Umbria, a seguito dell'adozione dell'atto di attivazione di ciascuna fase di cui all'art. 5, all'interno del quale verranno specificati e dettagliati i documenti necessari per l'erogazione di ciascuna tranche, così come indicato agli articoli 14 e seguenti.
2. L'impegno delle risorse sul bilancio regionale pluriennale, ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e s.m.i, viene effettuato sulla base dell'allegato cronoprogramma di attuazione e di spesa trasmesso ai sensi del successivo art. 14.
3. La Giunta regionale, su proposta del RdP, può disporre la revoca del finanziamento già concesso e procedere alla riprogrammazione delle relative risorse, nell'ipotesi di perdurante inerzia del beneficiario che comporti il mancato rispetto dei termini di cui al predetto cronoprogramma.

Art. 14

Erogazione del finanziamento regionale – Fase1

1. In ordine alla fase 1, il finanziamento regionale viene trasferito al MiBAC attraverso n.2 tranches con il seguente frazionamento:50%, 50%:

2. La prima tranche, pari al 50% del finanziamento regionale stabilito per la fase 1 viene erogata, in concomitanza con la formale concessione contributiva di cui al precedente art. 13, a seguito della trasmissione della documentazione richiesta nell'atto di attivazione della fase in questione.

3. La seconda tranche, pari al restante 50% del finanziamento regionale stabilito per la fase 1 verrà erogata al completamento delle attività previste a seguito della rendicontazione finale di tutte le spese sostenute per la realizzazione della fase in questione e previa trasmissione della documentazione specificata nell'atto di attivazione della fase.

4. L'alimentazione e l'allineamento del sistema di monitoraggio e rendicontazione SMG-FESR è presupposto necessario e obbligatorio per dare corso alle richieste di trasferimento delle tranches di finanziamento regionale.

Art. 14 bis

Erogazione del finanziamento regionale – Fase2

1. In ordine alla fase 2, il finanziamento regionale viene erogato al beneficiario attraverso n.2 tranches con il seguente frazionamento:50%, 50%:

2. La prima tranche, pari al 50% del finanziamento stabilito per la fase 2 viene erogata, in concomitanza con la formale concessione contributiva di cui al precedente art. 13, a seguito della trasmissione della documentazione richiesta nell'atto di attivazione della fase ed in particolare all'atto della pubblicazione del bando del concorso di progettazione.

3. La seconda tranche, pari al restante 50% del finanziamento regionale stabilito per la fase 2 verrà erogata al completamento delle attività previste a seguito della rendicontazione finale di tutte le spese sostenute per la realizzazione della fase in questione e previa trasmissione della documentazione specificata nell'atto di attivazione della fase.

4. L'alimentazione e l'allineamento del sistema di monitoraggio e rendicontazione SMG-FESR è presupposto necessario e obbligatorio per dare corso alle richieste di trasferimento delle tranches di finanziamento regionale.

Art. 14 ter

Erogazione del finanziamento regionale – Fase3

1. In ordine alla fase 3, il finanziamento regionale viene erogato al beneficiario attraverso n.2 tranches con il seguente frazionamento:50%, 50%:

2. La prima tranche, pari al 50% del finanziamento stabilito per la fase 3 viene erogata, in concomitanza con la formale concessione contributiva di cui al precedente art. 13, a seguito della trasmissione della documentazione richiesta nell'atto di attivazione della fase in questione.

3. La seconda tranche, pari al restante 50% del finanziamento regionale stabilito per la fase 3 verrà erogata al completamento delle attività previste a seguito della rendicontazione finale di tutte le spese sostenute per la realizzazione della fase in questione e previa trasmissione della documentazione specificata nell'atto di attivazione della fase.

4. L'alimentazione e l'allineamento del sistema di monitoraggio e rendicontazione SMG-FESR è presupposto necessario e obbligatorio per dare corso alle richieste di trasferimento delle tranches di finanziamento regionale.

Art. 14 quater

Erogazione del finanziamento regionale – Fase4

1. In ordine alla fase 4, il finanziamento regionale viene erogato al beneficiario attraverso n.4 tranches con il seguente frazionamento:30%, 25%, 25% e 20%:
2. La prima tranche, pari al 30% del finanziamento regionale stabilito per la fase 4 viene erogata, in concomitanza con la formale concessione contributiva di cui al precedente art. 13, a seguito della trasmissione della documentazione richiesta nell'atto di attivazione della fase in questione e specificatamente all'atto della firma del contratto.
3. La seconda e terza tranche, pari al 25% del finanziamento regionale stabilito per la fase 4, verrà erogata previa rendicontazione del 75% della tranche precedente e a seguito della trasmissione richiesta all'atto di attivazione della fase in questione.
4. Il saldo, pari al 20% del finanziamento regionale stabilito per la fase 4, verrà erogato al completamento delle attività previste e a seguito della rendicontazione finale di tutte le spese sostenute per la realizzazione della fase in questione e previa trasmissione della documentazione specificata nell'atto di attivazione della fase.
5. L'alimentazione e l'allineamento del sistema di monitoraggio e rendicontazione SMG-FESR è presupposto necessario e obbligatorio per dare corso alle richieste di trasferimento delle tranches di finanziamento regionale.

Art. 15

Modifiche e varianti contrattuali

1. Le modifiche e le varianti ai contratti in corso di esecuzione sono ammesse nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici, in particolare dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.
2. Per quanto concerne gli interventi sui beni culturali trova applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, anche l'art. 149 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché del D.M. 22 agosto 2017 n°154 "Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"
3. Il beneficiario è tenuto ad informare preventivamente il RdP della necessità di apportare modifiche e varianti ai contratti di appalto stipulati per l'attuazione dei progetti finanziati, comunicandone gli elementi sostanziali.
4. Successivamente all'approvazione delle suddette modifiche e/o varianti, il beneficiario è tenuto, inoltre, alla trasmissione al RdP di tutta la relativa documentazione tecnica e amministrativa per la conseguente presa d'atto.
5. Il RdP si riserva di dichiarare non ammissibili le modifiche e/o le varianti per cui non sia stata seguita la procedura di cui ai punti precedenti.

Art. 16

Gestione amministrativa e conservazione della documentazione

1. Per la conservazione dei documenti amministrativi e contabili opera la disciplina prevista dall'art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
2. I documenti, in particolare, devono essere conservati dal beneficiario sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.

3. Tutti i giustificativi di spesa e le relative quietanze devono riportare l'indicazione del CUP che identifica il progetto e del CIG relativo al singolo affidamento.

Art. 17

Controlli delle operazioni

1. Il RdP, sulla base del SIGECO, nel corso della gestione degli interventi, esegue, anche a mezzo del proprio personale, le seguenti attività di controllo di 1° livello:

- verifiche del 100% di tutta la documentazione amministrativa presentata dai beneficiari in allegato alle domande di rimborso, al fine dell'ottenimento dei pagamenti intermedi o del saldo, così come previsto al precedente art. 14;
- verifiche in loco anche su base campionaria dei singoli interventi, con i criteri e le tempistiche previsti nel SIGECO, al fine di verificare l'effettiva esecuzione delle spese, l'effettiva realizzazione dei lavori e/o fornitura dei beni e servizi, la conformità delle spese al Programma, alla normativa comunitaria e nazionale.

2. Ai sensi dell'art. 127 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'Autorità di Audit del POR FESR Umbria 2014-2020, incardinata nel Servizio Controlli Comunitari della Regione Umbria, individua periodicamente un campione di operazioni, selezionate mediante un metodo prestabilito, da sottoporre ad un ulteriore controllo, anche in loco.

3. In linea generale, il beneficiario è tenuto a sottoporsi alle eventuali azioni di controllo che Autorità regionali, nazionali e comunitarie a ciò deputate potranno realizzare, in relazione sia allo svolgimento delle attività previste, che all'utilizzo del finanziamento erogato, garantendo al personale incaricato il libero e tempestivo accesso alle strutture interessate.

4. Dopo la conclusione degli interventi, l'attività del RdP prosegue con i controlli volti a verificare il rispetto del principio della stabilità delle operazioni di cui al precedente art. 8.

5. Il RdP si riserva, inoltre, di effettuare le opportune verifiche in merito ai progetti generatori di entrate nette, a norma dell'art. 61 del Regolamento (CE) n. 1303/2013.

Art. 18

Irregolarità e recuperi

1. Il beneficiario, ai sensi dell'art. 122 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, deve comunicare al RdP informazioni dettagliate in ordine ad eventuali irregolarità accertate in fase di attuazione degli interventi.

2. In caso di conclusione di un procedimento a seguito del quale venga accertata un'irregolarità, il beneficiario è tenuto a restituire alla Regione gli importi indebitamente versati, compresi, se del caso, eventuali interessi di mora maturati.

Art. 19

Pubblicità e informazione

1. Il beneficiario è tenuto a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità delle operazioni finanziate nell'ambito del POR FESR 2014-2020 a norma dell'art. 115 comma 3 e dell'Allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e del Regolamento (UE) n. 821 del 28/07/2014.

2. Per facilitare ed uniformare l'adempimento di tali prescrizioni, l'AdG ha adottato un'apposita strategia di comunicazione ed ha realizzato un sito web dal quale sono scaricabili i fac-simili degli strumenti di comunicazione, in formato editabile, e le "Linee Guida per le azioni di informazione a cura dei beneficiari".

3. Il link da cui scaricare il materiale di cui al comma precedente è il seguente:
<http://www.regione.umbria.it/programmazione-fesr/beneficiari-finali>.

4. Tra gli adempimenti pubblicitari previsti si segnalano in particolare:

- l'esposizione di un apposito cartello di cantiere in fase di esecuzione dei lavori sulla base del fac – simile scaricabile dal link;
- l'affissione di una targa permanente al termine del progetto sulla base del fac – simile scaricabile dal link;
- l'inserimento in qualsiasi documento o materiale di diffusione presso il pubblico di indicazioni da cui risulti il finanziamento FESR, l'emblema dell'Unione Europea, della Repubblica Italiana e della Regione Umbria;
- breve descrizione dell'operazione in italiano e in inglese da inserire nel proprio sito web (accompagnata dall'emblema dell'Unione Europea, della Repubblica Italiana e della Regione Umbria).

5. Il mancato rispetto degli adempimenti di cui ai commi precedenti del presente articolo può determinare l'applicazione di sanzioni rivolte alla decurtazione del finanziamento assegnato.

6. Il soggetto beneficiario, accettando il contributo, autorizza la Regione Umbria all'utilizzo delle informazioni, delle immagini, dei dati e di quant'altro necessario per la loro divulgazione, favorendone l'accessibilità anche nella modalità open data, e alla loro inclusione nell'elenco delle operazioni finanziate con il POR FESR 2014 – 2020.

Art. 20

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non stabilito nella presente Convenzione si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.

.....,

I firmatari

*Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali –
Direttore Generale pro tempore Archeologia,
belle arti e paesaggio*

Dott. Gino Famiglietti

*La Regione Umbria - Direttore del Governo
del Territorio e Paesaggio. Protezione Civile.
Infrastrutture e Mobilità*

Dott. Arch. Alfiero Moretti
